



Emittente: Direzione-Ufficio Ambiente Patrimonio  
Oggetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Destinatari: Sezioni CAI  
Data: Milano, 16 ottobre 2012  
Firmato: Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

---

INFORMATIVA ALLE REALTA' TERRITORIALI DEL CLUB ALPINO ITALIANO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 e S.M.I.

Al fine dell'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. le Sezioni o le altre realtà territoriali del CAI, che abbiano lavoratori dipendenti od assimilabili (co.co.co, co.co.pro, etc...) **fino a 10** devono, entro il **31/12/2012** (scadenza dell'autocertificazione dei rischi), provvedere alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR).

**L'articolo 29** del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) prevede che i datori di lavoro delle realtà citate effettuino la **valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate**, che la Commissione consultiva permanente ha approvato il 16 maggio 2012 e che, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni per poter essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale.

In particolare il **Datore di lavoro**, cioè il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore (anche autonomo) presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa (**Presidente pro-tempore**) è tenuto a tutti gli adempimenti previsti.

Ovvero:

- valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR tramite le procedure standardizzate in allegato;
- designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), che può essere:
  - un soggetto esterno all'organizzazione opportunamente qualificato,
  - oppure**
  - il Datore di lavoro solo se in possesso di determinati requisiti: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (maturità), attestato di frequenza con verifica apprendimento a specifici corsi formativi
- nomina del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in caso di rischi accertati;
- designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso (fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente questi compiti, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- informare e formare i lavoratori esposti ai rischi;
- etc.

Si analizzano ora gli adempimenti previsti dal documento approvato dalla Commissione consultiva permanente, in base al quale tutte le "aziende" fino a 10 dipendenti dovranno elaborare il Documento di valutazione dei rischi entro e non oltre il **31 Dicembre 2012**, data ultima di validità dell'autocertificazione.



Emittente: Direzione-Ufficio Ambiente Patrimonio  
Oggetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Destinatari: Sezioni CAI  
Data: Milano, 16 ottobre 2012  
Firmato: Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

### **Campo di applicazione**

Le Procedure Standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Le procedure standardizzate, inoltre, possono essere utilizzate anche dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

### **Compiti e responsabilità**

L'intero processo di valutazione dei rischi è di responsabilità del Datore di Lavoro e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed Eventuali persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali: nella valutazione dei rischi, nell'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione e nell'elaborazione e aggiornamento del Documento;
- Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Dirigenti, Preposti e Lavoratori: nella valutazione dei rischi, nell'indicazione delle misure di prevenzione e protezione, nel Programma di attuazione, nell'elaborazione e aggiornamento del Documento, nell'attuazione, nella gestione e nella verifica di attuazione del programma di miglioramento.

### **Istruzioni operative**

Il processo di valutazione è suddiviso in **4 fasi**.

#### **FASE N°1: DESCRIZIONE DELL'AZIENDA, DEL CICLO LAVORATIVO/ATTIVITA' E DELLE MANSIONI**

La prima fase comprende due moduli:

**Modulo 1.1**, relativo alla descrizione generale dell'azienda, compresi i dati aziendali e il sistema di prevenzione e protezione (con l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti);

**Modulo 1.2**, relativo alla descrizione delle lavorazioni aziendali e all'identificazione delle mansioni (incluse le attività di manutenzione, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, ...).



Emittente: Direzione-Ufficio Ambiente Patrimonio  
Oggetto: Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Destinatari: Sezioni CAI  
Data: Milano, 16 ottobre 2012  
Firmato: Il Direttore CAI, Andreina Maggiore

## **FASE N°2: INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA**

La seconda fase comprende un unico modulo:

**Modulo 2**, relativo all'individuazione dei pericoli presenti in azienda, tramite la compilazione di una tabella contenente una lista di possibili pericoli.

## **FASE N°3: VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE**

La terza fase comprende la prima sezione di un unico modulo:

**Modulo 3, sezione prima:** documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (compresi i DPI) e gli strumenti informativi eventualmente utilizzati nell'intero processo di valutazione.

## **FASE N°4: DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO**

L'ultima fase si avvale della seconda sezione del precedente modulo:

**Modulo 3, sezione seconda:** vanno inserite misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i nominativi degli incaricati della loro realizzazione e le relative tempistiche.

Si ritiene cosa gradita allegare una bozza delle Procedure Standardizzate che potrà essere personalizzata e utilizzata dai soggetti interessati al fine degli adempimenti previsti.

Bozza\_Procedurestandardizzate\_valutazionerischi

Per qualsiasi chiarimento potrete rivolgervi alla dott.ssa Elena Tovaglieri, dell'Ufficio Ambiente-Patrimonio, tel. 02-205723233 – e-mail e.tovaglieri@cai.it

Milano, 16 ottobre 2012

IL DIRETTORE  
Dott.ssa A. Maggiore